

## **STATUTO**

### **IBLEA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FERLA SR VIA GARIBALDI 49

Numero REA: SR - 111174

Codice fiscale: 01228750897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 07-06-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                            |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                            |  |
|  | ALL. A RACC. 8004 REP. 79443.                              |  |
|  | TITOLO I                                                   |  |
|  | DENOMINAZIONE - SEDE DURATA                                |  |
|  | Articolo 1                                                 |  |
|  | Costituzione denominazione e sede                          |  |
|  | E' costituita con sede nel comune di Ferla la Società      |  |
|  | cooperativa a mutualità prevalente denominata              |  |
|  | "IBLEA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA".                        |  |
|  | La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Aseembla |  |
|  | ordinaria sedi secondarie, succursali, agenzie e           |  |
|  | rappresentanze nei modi e nei termini di legge.            |  |
|  | Articolo 2                                                 |  |
|  | Durata                                                     |  |
|  | La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà  |  |
|  | essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea          |  |
|  | straordinaria.                                             |  |
|  | TITOLO II                                                  |  |
|  | SCOPO OGGETTO                                              |  |
|  | Articolo 3                                                 |  |
|  | Scopo mutualistico                                         |  |
|  | La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio |  |
|  | della mutualità senza fini di speculazione privata .       |  |
|  | La Cooperativa può operare anche con terzi.                |  |
|  | La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di    |  |
|  | rappresentanza.                                            |  |
|  |                                                            |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | <b>Articolo 4</b>                                              |  |
|  | <b>Oggetto sociale</b>                                         |  |
|  | La società cooperativa, che ha scopo mutualistico e non        |  |
|  | lucrativo, nel rispetto dei principi e del metodo della        |  |
|  | mutualità, senza finalità speculative, si propone              |  |
|  | - di perseguire l'interesse generale della comunità alla       |  |
|  | promozione umana ed alla integrazione lavorativa di persone    |  |
|  | socialmente svantaggiate attraverso la gestione e la           |  |
|  | promozione di servizi sociali, culturali ed educativi. essa si |  |
|  | propone dunque di favorire e migliorare le condizioni di       |  |
|  | sviluppo dell'essere umano e la sua reale partecipazione alla  |  |
|  | callettività ed alla cultura che attraverso essa si esprime.   |  |
|  | in relazione a ciò la cooperativa può intraprendere            |  |
|  | stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto di  |  |
|  | terzi, le seguenti attività:                                   |  |
|  | a) realizzazione e/o diffusione di produzioni audiovisive di   |  |
|  | manifestazioni turistiche, culturali, sociali e politiche a    |  |
|  | livello comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed   |  |
|  | internazionale atte a sviluppare l'affluenza di pubblico;      |  |
|  | b) intraprendere o gestire attività di cinestudio,             |  |
|  | cinecircoli, servizi culturali, cinematografici, musicali e    |  |
|  | teatrali;                                                      |  |
|  | c) promozione ed istituzione di una scuola di alfabetizzazione |  |
|  | alle tecniche ed alla cultura cinematografica, teatrale e      |  |
|  | dell'audiovisivo;                                              |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | d) fornire servizi di animazione sociale e didattica           |  |
|  | utilizzando tecniche e strumenti multimediali, nonche'         |  |
|  | organizzare stages e svolgere attivita' di formazione,         |  |
|  | consulenza e stipulare aggiornamento per soci e/o terzi;       |  |
|  | e) stipulare convenzioni con personale specializzato ove non   |  |
|  | ve ne sia disponibilita' fra i soci per i comprovati motivi    |  |
|  | funzionali della societa'. per la realizzazione degli          |  |
|  | anzidetti scopi la cooperativa si prefigge anche la stipula di |  |
|  | convenzioni con enti locali, comunita' montane, provincie,     |  |
|  | regioni, etc., con enti pubblici morali e privati;             |  |
|  | - gestione e creazione di Bed and Breakfast, affittacamere,    |  |
|  | case-albergo per vacanze e studio, creazione e gestione di     |  |
|  | alberghi, ostelli, campeggi ed agriturismo;                    |  |
|  | - organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, mercati, work- |  |
|  | shop, aste, convegni, congressi, e riunioni varie;             |  |
|  | - creazione e gestione di agenzie in qualunque campo ed in     |  |
|  | particolare nei settori immobiliare, turistico, pubblicitario, |  |
|  | radiotelevisivo e dello spettacolo;                            |  |
|  | - organizzazione di eventi come: manifestazioni sportive,      |  |
|  | ricreative, culturali, folcloristiche e religiose;             |  |
|  | - cura della consulenza e assistenza nel settore pubblicitario |  |
|  | di qualunque tipo e nelle diverse forme;                       |  |
|  | - operare nel settore dell'editoria e stampa di libri,         |  |
|  | riviste, giornali, cataloghi depliants e opere d'arte;         |  |
|  | - produzione, commercio, noleggio, locazione di strutture per  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | stands;                                                        |  |
|  | - creazione e gestione di bar, ristoranti, trattorie,          |  |
|  | internet- caffè per la somministrazione di alimenti e bevande  |  |
|  | alcoliche e non alcoliche nell'ambito dei comprensori di       |  |
|  | interesse turistico e culturale del territorio;                |  |
|  | - commercio all'ingrosso e al minuto di generi alimentari e    |  |
|  | non tradizionali del luogo nonché articoli da regalo, per la   |  |
|  | casa, souvenirs e prodotti artigianali tipici del territorio;  |  |
|  | - noleggio autovetture, campers, motocicli, animali in genere  |  |
|  | e attrezzature ricreative e sportive di qualunque tipo;        |  |
|  | - promuovere varie attività, in particolare:                   |  |
|  | - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,         |  |
|  | seminari, proiezioni di films e documenti, concerti;           |  |
|  | Essa altresì si propone:                                       |  |
|  | a) avvalersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, |  |
|  | regionale, comunitario, inerenti agli scopi sociali;           |  |
|  | b) aderire a consorzi tra cooperative, ad associazioni o enti  |  |
|  | con finalità analoghe;                                         |  |
|  | c) svolgere operazioni mutualistiche e la scelta in genere di  |  |
|  | tutte le attività utili al raggiungimento dei fini sociali;    |  |
|  | d) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e |  |
|  | di tutte le provvidenze in genere, siano esse statali,         |  |
|  | regionali, comunitarie o di ogni altro ente;                   |  |
|  | e) compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico          |  |
|  | finanziario, mobiliari ed immobiliari, come attività comunque  |  |
|  |                                                                |  |

non prevalenti, necessarie ed utili al raggiungimento dei fini

sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,

attinenti ai medesimi;

f) stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di

risparmio dei soci, istituire una sezione di attività

disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei

prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini

dell'oggetto sociale;

g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della

legge 31 dicembre 1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed

integrazioni.

La società, per il raggiungimento dello scopo e nel rispetto

delle disposizioni di legge per le singole materie, potrà

svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle

sopra elencate e concludere tutte le operazioni di natura

immobiliare, mobiliare e commerciale ritenute necessarie ed

utili alla realizzazione degli scopi sociali e ancora

assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e

partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale analogo

o connesso al proprio, nonché concedere fidejussioni, prestare

avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili

sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni assunte sempre

in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale;

La società potrà infine acquisire presso i propri soci i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con obbligo di rimborso, provvedendo o meno la corresponsione di interessi, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi. La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico.

La società inoltre potrà partecipare ad appalti pubblici e privati.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Articolo 5**

###### **Numero, requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Salvo diversa autorizzazione dell'Organo amministrativo, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la

Cooperativa.

## Articolo 6

### Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d - l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 7**

##### **Obblighi del socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | - al versamento, con le modalità e nei termini fissati         |  |
|  | dall'Organo amministrativo:                                    |  |
|  | - del capitale sottoscritto;                                   |  |
|  | - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in |  |
|  | sede di approvazione del bilancio su proposta degli            |  |
|  | Amministratori;                                                |  |
|  | - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e      |  |
|  | delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.             |  |
|  | I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività  |  |
|  | mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da   |  |
|  | appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di          |  |
|  | amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.          |  |
|  | La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30       |  |
|  | giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da         |  |
|  | effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.         |  |
|  | <b>Articolo 8</b>                                              |  |
|  | <b>Perdita della qualità di socio</b>                          |  |
|  | La qualità di socio si perde:                                  |  |
|  | - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se |  |
|  | il socio è persona fisica;                                     |  |
|  | - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o          |  |
|  | liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.          |  |
|  | <b>Articolo 9</b>                                              |  |
|  | <b>Recesso del socio</b>                                       |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il       |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                 |  |
|  | socio:                                                          |  |
|  | - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;               |  |
|  | - che non si trovi più in grado di partecipare al               |  |
|  | raggiungimento degli scopi sociali.                             |  |
|  | La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata   |  |
|  | alla Società.                                                   |  |
|  | Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla     |  |
|  | ricezione.                                                      |  |
|  | Se non sussistono i presupposti del recesso, gli                |  |
|  | Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,   |  |
|  | che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può    |  |
|  | ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dagli  |  |
|  | artt. 35 e seguenti.                                            |  |
|  | Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale   |  |
|  | dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della     |  |
|  | domanda.                                                        |  |
|  | Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,    |  |
|  | il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,  |  |
|  | se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la      |  |
|  | chiusura dell'esercizio successivo.                             |  |
|  | Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta           |  |
|  | dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla     |  |
|  | comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.  |  |
|  | Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene       |  |
|  | sostituito da altro socio non prenotatario seguendo l'ordine di |  |
|  |                                                                 |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | iscrizione nel registro dei soci.                              |  |
|  | <b>Articolo 10</b>                                             |  |
|  | <b>Esclusione</b>                                              |  |
|  | L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, |  |
|  | oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del     |  |
|  | socio:                                                         |  |
|  | a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento   |  |
|  | degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti      |  |
|  | richiesti per l'ammissione;                                    |  |
|  | b - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni    |  |
|  | che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti       |  |
|  | inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni  |  |
|  | adottate dagli organi sociali;                                 |  |
|  | c - che non osservi il presente statuto, i regolamenti         |  |
|  | sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva |  |
|  | la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un    |  |
|  | termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;               |  |
|  | d - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con  |  |
|  | termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del     |  |
|  | valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme      |  |
|  | dovute alla Società a qualsiasi titolo;                        |  |
|  | e - che non accetti il piano finanziario relativo al programma |  |
|  | cui intende partecipare;                                       |  |
|  | f - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con |  |
|  | la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo   |  |
|  |                                                                |  |

amministrativo;

g - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla

Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli

per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto

sociale;

h - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una

pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici

uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, è

escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in materia

di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.35 e

seguenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei

soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Articolo 11**

#### **Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso

esclusivamente delle azioni interamente liberate,

eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma

4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, viene ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Articolo 12**

##### **Morte del socio**

Nel caso di morte la società continua il rapporto, a richiesta, con uno solo degli eredi che dovrà essere designato entro sei mesi da gli eredi legittimi o testamentari.

La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società,

Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

### **Articolo 13**

#### **Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità**

##### **dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il

credito derivante da penali, ove previste da apposito

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.

1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **Articolo 14**

##### **Prestiti sociali**

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con

apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati

per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni

riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da

privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e

maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo          |  |
|  | temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista |  |
|  | di una parte del prestito.                                     |  |
|  | Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone        |  |
|  | fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da     |  |
|  | ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti     |  |
|  | massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni        |  |
|  | fiscali che li riguardano.                                     |  |
|  | La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei   |  |
|  | soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre      |  |
|  | mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o      |  |
|  | collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento  |  |
|  | e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo    |  |
|  | vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le   |  |
|  | condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai   |  |
|  | sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo       |  |
|  | 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato               |  |
|  | interministeriale per il credito ed il risparmio e             |  |
|  | disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca |  |
|  | d'Italia.                                                      |  |
|  | La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci           |  |
|  | attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in   |  |
|  | sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di            |  |
|  | finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea          |  |
|  | ordinaria dei soci.                                            |  |
|  |                                                                |  |

I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | <b>TITOLO IV</b>                                               |  |
|  | <b>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</b>                 |  |
|  | <b>Articolo 15</b>                                             |  |
|  | <b>Elementi costitutivi</b>                                    |  |
|  | Il patrimonio della Cooperativa è costituito:                  |  |
|  | a dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai       |  |
|  | conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da |  |
|  | quote del valore nominale di Euro                              |  |
|  | Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non        |  |
|  | possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha     |  |
|  | facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera  |  |
|  | a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;                  |  |
|  | - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di   |  |
|  | cui all'art. 16 e con il valore delle azioni eventualmente non |  |
|  | rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci    |  |
|  | deceduti;                                                      |  |
|  | - dall' eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le     |  |
|  | somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;         |  |
|  | - dalla riserva straordinaria;                                 |  |
|  | - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista |  |
|  | per legge.                                                     |  |
|  | Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per        |  |
|  | deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i   |  |
|  | soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento |  |
|  | della Società.                                                 |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono          |  |
|  | improduttive di interessi.                                     |  |
|  | <b>Articolo 16</b>                                             |  |
|  | <b>Vincoli sulle azioni e loro alienazione</b>                 |  |
|  | Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli     |  |
|  | volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza |  |
|  | l'autorizzazione degli Amministratori salvo il diritto di      |  |
|  | recesso ai sensi dell'art. 2530 comma 6 C.C..                  |  |
|  | <b>Articolo 17</b>                                             |  |
|  | <b>Bilancio di esercizio</b>                                   |  |
|  | L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.        |  |
|  | Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo    |  |
|  | provvede alla redazione del progetto di bilancio.              |  |
|  | Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea   |  |
|  | dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura    |  |
|  | dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga  |  |
|  | redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano          |  |
|  | particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto    |  |
|  | della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione  |  |
|  | sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa |  |
|  | al bilancio. Gli Amministratori e i sindaci documenteranno la  |  |
|  | condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al   |  |
|  | bilancio evidenziando i parametri previsti ex articolo 2513    |  |
|  | C.C.                                                           |  |
|  | L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla             |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:       |  |
|  | a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai         |  |
|  | divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la    |  |
|  | vita della società che allatto del suo scioglimento, anche ai  |  |
|  | sensi dell'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904;                 |  |
|  | b)il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo           |  |
|  | mutualistico per la promozione e lo sviluppo della             |  |
|  | cooperazione;                                                  |  |
|  | c) a fini mutualistici;                                        |  |
|  | d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori che non  |  |
|  | potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni    |  |
|  | postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al |  |
|  | capitale effettivamente versato. Nel tassativo rispetto di     |  |
|  | tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di        |  |
|  | strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti |  |
|  | dai soci cooperatori, sarà del due per cento più levato di     |  |
|  | quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi     |  |
|  | detenute;                                                      |  |
|  | e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite        |  |
|  | massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo  |  |
|  | dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo      |  |
|  | corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi |  |
|  | sono stati prodotti.                                           |  |
|  | f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva      |  |
|  | straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la |  |
|  |                                                                |  |

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la misura, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 c.c.;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Le cooperativa a mutualità prevalente non possono:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

In caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Articolo 18

##### Ristorni

Atteso lo spirito di mutualità che ispira l'attività del sodalizio, le spese necessarie allo svolgimento del programma sociale restano, pro-quota a carico dei soci partecipanti.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione di eventuali ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva partecipazione ad un programma edilizio in corso.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal

medesimo regolamento, i contratti di prenotazione (o gli atti di adesione al piano finanziario), concernenti un determinato programma edilizio, possono prevedere che, qualora la cooperativa consegua avanzi di gestione dal programma edilizio stesso, una quota parte di questi possa essere ripartita agli stessi soci a titolo di ristorno.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 19**

##### **Organi**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione o l' Amministratore Unico;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Articolo 20**

##### **Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie in relazione alle materie che formano l'oggetto delle sue deliberazioni.

La loro convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o qualsiasi altro mezzo (fax o e-mail) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della

prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 21**

##### **Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto al quale è conferito il controllo contabile della Società;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati

all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che

l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano

almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci

sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta

agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della

richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del

codice civile.

## **Articolo 22**

### **Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti

o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi

diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 23**

##### **Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Articolo 24**

##### **Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione della partecipazione sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, da un coniuge o un parente entro il 2°

grado e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come

disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci

La delega non può essere rilasciata con il nome del  
rappresentante in bianco.

#### **Articolo 25**

##### **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo  
amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in  
assenza anche di questi, dalla persona designata  
dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei  
presenti.

Provvede alla nomina di un segretario, anche non socio il  
Presidente dell'Assemblea.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è  
redatto da un notaio.

#### **Articolo 26**

##### **Consiglio di amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7,  
eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di  
volta in volta il numero ovvero da un amministratore unico.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione  
è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo

superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Amministrazione dura in carica fino a revoca o dimissione

Gli Amministratori possono permanere in carica per più di tre

mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta,

elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### **Articolo 27**

##### **Compiti degli Amministratori**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la

gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla

legge all'Assemblea.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.

2381 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed

esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni

dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e

le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli

Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni

o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

## **Articolo 28**

### **Convocazioni e deliberazioni**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

## **Articolo 29**

### **Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,

l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Articolo 30**

##### **Compensi agli Amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

#### **Articolo 31**

##### **Rappresentanza**

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente in particolare competono :

- a) la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Articolo 32**

##### **Collegio sindacale**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 del Codice Civile, o se comunque nominato, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, i restanti

membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti

tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori

universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato

dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di

durata del loro ufficio.

### **Articolo 33**

#### **Compiti e funzionamento del Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza

della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del

bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del

capitale di rischio il Collegio sindacale può esercitare il

controllo contabile della Società previsto dall'articolo 2409

bis e seguenti Codice Civile.

Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzione

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | previste dalla legge e da altre disposizioni del presente      |  |
|  | Statuto:                                                       |  |
|  | - vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed   |  |
|  | alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal   |  |
|  | Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi     |  |
|  | delle stesse disposti dal Presidente;                          |  |
|  | - accerta la regolare tenuta dei libri sociali;                |  |
|  | - accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei      |  |
|  | valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di   |  |
|  | proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o       |  |
|  | custodia;                                                      |  |
|  | - accerta la regolare gestione e la rispondenza alle           |  |
|  | disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla   |  |
|  | Società;                                                       |  |
|  | - richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o  |  |
|  | dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di          |  |
|  | vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario,         |  |
|  | indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad |  |
|  | adottare i provvedimenti di competenza;                        |  |
|  | - convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in   |  |
|  | caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del     |  |
|  | Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione |  |
|  | al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare      |  |
|  | l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi |  |
|  | fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente        |  |
|  |                                                                |  |

necessità di provvedere;

- cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

- provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico .

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### Articolo 34

#### **Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile indicata nell'art. 2409 ter del codice civile, è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

#### **TITOLO VIII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Articolo 35**

#### **Clausola conciliativa**

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore

alla data in cui la controversia è deferita alla  
conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro  
organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro  
tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa  
e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60  
giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo  
che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla  
cognizione degli arbitri .

#### **Articolo 36**

##### **Clausola arbitrale**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i  
soci e la società, anche se promosse da amministratori,  
liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti  
e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al  
rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale,  
composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni  
dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal  
presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede  
la società.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di  
disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del  
Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più  
diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha  
sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il

Presidente del Collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente

del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta

giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente

vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo

equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche

dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e

36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla

G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le

eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato

tra le parti.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola

compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono

essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di

almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o

dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni,

esercitare il diritto di recesso.

#### Articolo 37

#### (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 39**

##### **(Scioglimento anticipato)**

Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,

in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Articolo 40**

##### **(Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Articolo 41**

##### **(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di

NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)